

## PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI

Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

Le ore integrabili sono esclusivamente quelle indicate nell'autorizzazione INPS, tenendo comunque presente che l'integrazione aziendale compete agli apprendisti solo in caso di perdita di una intera giornata di lavoro.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari a :

- 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista se trattasi di impresa industriale ;
- 1,00% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista se trattasi di impresa artigiana .

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

1. la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
2. l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
3. aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G. dell'apprendista;
4. la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.
5. la prestazione dovrà essere anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso.
6. compilare l'apposito modulo attestante il periodo segnalato di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici del singolo apprendista per il quale viene avanzata la richiesta di prestazione.
7. autorizzazione INPS all'intervento C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista .

**La domanda, per essere accolta, dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al mese in cui si è verificato l'evento.**

L'erogazione del rimborso sarà effettuata solo dopo il rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Il modulo da utilizzare per la domanda può essere scaricato dal nostro sito (sezione imprese) e calcola automaticamente gli importi di cui si richiede il rimborso, indicando le ore di sospensione e la paga oraria di ciascun apprendista.

Documenti da allegare sono: copia busta paga apprendista da cui risulti l'importo anticipato , e copia dell' autorizzazione INPS all'intervento C.I.G. per eventi meteorologici del cantiere .

**A partire dalle denunce con competenza Gennaio 2009, verranno apportate ai modelli telematici M.U.T le variazioni necessarie a gestire questo nuovo istituto contrattuale.**

**1 febbraio 2009**